

## **Scrittura privata n. 39 del 04.12.2019**

### **Modifiche all'atto integrativo alla "Convenzione per la gestione coordinata del servizio rifiuti e relativa tariffa in Valle di Fiemme" stipulato con scrittura privata Comunità n. 16 del 03.05.2016**

i Comuni di:

**CAPRIANA**, con sede in Capriana, Piazza Roma 2, C.F. 82000550226, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 19 del 13.11.2019 esecutiva ai sensi di legge;

**CARANO**, con sede in Carano, via Giovanelli 38, C.F. 00148580228, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 19 del 16.11.2019 esecutiva ai sensi di legge;

**CASTELLO MOLINA DI FIEMME**, con sede in Castello Molina di Fiemme, via Roma 38, C.F. 00128850229, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 25 del 31.07.2018 esecutiva ai sensi di legge;

**CAVALESE**, con sede in Cavalese, via S.Sebastiano 7, C.F. 00270680226, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 27 del 19.09.2019 esecutiva ai sensi di legge;

**DAIANO**, con sede in Daiano, piazza Degasperi 1, C.F. 00145810222, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 21 del 26.11.2019 esecutiva ai sensi di legge;

**PANCHIA'**, con sede in Panchià, piazza Chiesa 1, C.F. 82000870228, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 22 del 19.11.2019 esecutiva ai sensi di legge;

**PREDAZZO**, con sede in Predazzo, piazza S.S. Filippo e Giacomo 3, C.F. 00148590227, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 35 del 17.10.2019 esecutiva ai sensi di legge;

**TESERO**, con sede in Tesero, via IV novembre 29, C.F. 00303060222, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 27 del 19.09.2019 esecutiva ai sensi di legge;

**VALFLORIANA**, con sede in Valfloriana, fraz. Casatta, C.F. 91001540227, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 29 del 28.11.2019 esecutiva ai sensi di legge;

**VARENA**, con sede in Varena, via Mercato 16, C.F. 00149160228, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 20 del 12.09.2019 esecutiva ai sensi di legge;

**ZIANO DI FIEMME**, con sede in Ziano di Fiemme, piazza Italia 7, C.F. 0015970222, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 37 del 28.11.2019 esecutiva ai sensi di legge;

(di seguito singolarmente “**Comune**” e cumulativamente “**Comuni**” o “**Parti**”)

nonché

la **COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME** (di seguito “**Comunità**”), con sede in Cavalese, via Alberti 4, C.F. 91016130220, rappresentata dal Presidente pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 24 del 21.10.2019 esecutiva ai sensi di legge;

#### Premesso che

- I. i Comuni della valle di Fiemme hanno costituito la Fiemme Servizi S.p.A., società alla quale sin dall’anno 2004 hanno affidato con singoli contratti di servizio, ciascuno per il proprio territorio, la gestione del servizio rifiuti;
- II. al fine di assicurare il mantenimento nel tempo della gestione unitaria del servizio e della relativa tariffa su tutti i Comuni della Valle di Fiemme questi hanno in passato stipulato tra loro e con il Comprensorio (ora Comunità) apposita convenzione (Rep. 412 del 2.11.2004);
- III. essendo la predetta convenzione del 2.11.2004 scaduta il giorno 31.10.2014, i Comuni e la Comunità, con rispettivi atti, hanno approvato la “*Convenzione per la gestione coordinata del servizio rifiuti e relativa tariffa in Valle di Fiemme*” di cui alla Scrittura privata n. 23 del 24.09.2015 della Comunità (per brevità la “**Convenzione**”);
- IV. all’art. 2 di detta Convenzione è stato ribadito essere “*necessario assicurare anche per il futuro il mantenimento della gestione unitaria del servizio rsu su tutta la valle di Fiemme, che viene considerata quale bacino unitario di utenza del servizio*”;
- V. in detta sede e sulla base di tale presupposto, i Comuni si sono impegnati “*a coordinare tra loro, in modo vincolante, le scelte di propria competenza in merito al Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, al Regolamento per la disciplina della tariffa ed alla politica tariffaria*” ed hanno affidato tale coordinamento “*alla Conferenza dei Sindaci presso la Comunità*” alla quale è stato altresì assegnato, tra l’altro, il compito di “*verificare la uniformità del servizio su tutta la valle, affiancandosi ai singoli Comuni per il controllo del rispetto da parte del soggetto gestore del contratto di servizio*”;
- VI. in data 15.02.2016 i Sindaci dei Comuni della Valle di Fiemme hanno:
  - i. concordato il testo delle modifiche allo Statuto della Fiemme Servizi S.p.A. da presentare in Assemblea;
  - ii. ribadito, in virtù degli impegni già assunti, la volontà di esercitare in forma associata il servizio rifiuti e di procedere – nelle more della definizione degli A.T.O. ai sensi dell’art. 13-bis della L.P. 3/2006 e avendo preso atto di quanto affermato dalla Provincia Autonoma di Trento in occasione del “*Piano Provinciale di smaltimento dei rifiuti IV aggiornamento*” con il Conchiuso di Giunta allegato alla D.G.P. 9.12.2014 n. 2175 e cioè che “*le dimensioni territoriali degli ambiti serviti dagli enti gestori della raccolta, secondo la composizione attuale sopra elencata, rappresentano una gestione efficace ed efficiente del servizio garantendo al contempo uguali opportunità di disporre dei servizi pubblici in modo adeguato alle esigenze di sviluppo socio-economico locale considerato in aderenza a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 13bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si suggerisce di non operare una frammentazione del servizio, ammettendo invece la possibilità di prevedere aggregazioni ulteriori, individuando in prima applicazione, gli ambiti territoriali ottimali secondo la seguente proposta: (...) ii ATO della Valle di Fiemme*” – all’affidamento congiunto del medesimo servizio, per il tramite della Comunità, alla Fiemme Servizi S.p.A. secondo il modello dell’*in house providing*,

- iii. concordato lo schema dell'Atto Integrativo alla Convenzione,
  - iv. concordato lo schema del nuovo Contratto di Servizi per l'affidamento del Servizio alla Fiemme Servizi S.p.A. secondo il modello dell'*in house providing* e
  - v. concordato la relazione ex art. 10 co. 6 della L.p. 6/2004;
- VII. successivamente, ciascun Comune ha approvato i documenti di cui al punto che precede autorizzando altresì la sottoscrizione del presente atto nonché la modifica dello statuto della Fiemme Servizi S.p.A. nella relativa Assemblea;
- VIII. lo Statuto della società è stato quindi modificato dall'Assemblea di soci in data 28.4.2016 Rep. n. 13149/8994 del Notaio Guglielmo Giovanni Reina;
- IX. l'**atto integrativo alla Convenzione** è stato stipulato con Scrittura privata n. 16 del 03.05.2016 della Comunità;
- X. in data 21.12.2017 i Sindaci dei Comuni della Valle di Fiemme, tenuto conto del dettato normativo di cui al D.Lgs. 175/2016 e s.m., come poi recepito dalla legislazione provinciale e delle linee guida ANAC n. 7/2017, hanno:
- i. concordato il testo delle ulteriori modifiche allo Statuto della Fiemme Servizi S.p.A. da presentare in Assemblea;
  - ii. concordato il testo delle conseguenti modifiche all'Atto Integrativo alla Convenzione,
- XI. lo **Statuto** della società è stato quindi modificato dall'Assemblea di soci in data 20.4.2018 Rep. n. 810 del Notaio Luigi Rivieccio;

### **in applicazione**

- dell'art. 97 Cost.;
- del D.P.R. 670/1972;
- del D.Lgs. 266/1992;
- dell'art. 15 della L. 241/1990;
- dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- dell'art. 16-bis della L.P. 23/1992;
- degli artt. 33 e 35 della L.R. 3.5.2018 n. 2, in base ai quali i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro o con altri enti pubblici locali apposite convenzioni;
- degli art. 8, 11, 13 della L.P. 3/2006, che in relazione ai servizi pubblici locali disciplinano, tra l'altro, le relative competenze amministrative nonché le modalità di organizzazione degli stessi. In particolare:
  - i. l'art. 8 pone in capo ai Comuni "*l'obbligo di esercizio in forma associata*" delle funzioni amministrative nelle materia di propria competenza e prevede che tali funzioni amministrative siano esercitate dai Comuni "*per il tramite delle comunità*";
  - ii. l'art. 13 co.2 let. b) dispone che "*qualora il servizio pubblico sia svolto in forma associata tra più enti, l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo, che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio spetta: (...) b) a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio*";
  - iii. l'art. 13 co. 5 prevede che "*al fine di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle funzioni esercitate e dei servizi erogati, mediante specifiche convenzioni sono disciplinate le forme e le modalità di collaborazione tra i comuni*";

- iv. l'art. 13 co. 6 dispone che "sono comunque organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali i seguenti servizi (...) b) ciclo dei rifiuti";
- v. l'art. 13 bis co. 5 della L.P. 3/2006 prevede che "per la fase del ciclo rifiuti corrispondente alla raccolta, l'Ambito Territoriale Ottimale non può avere dimensioni inferiori rispetto all'area servita da un unico gestore alla data di entrata in vigore di questo articolo";
- dell'art. 10 co. 7 della L.P. 6/2004, che consente agli Enti di organizzare "i servizi pubblici nel rispetto della normativa comunitaria" anche mediante affidamento diretto "a società di capitali a capitale pubblico, a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano";
- del D.Lgs. 175/2016;
- della L.P. 1/2005;
- della L.P. 27/2010;
- della L.P. 19/2016
- della delibera dell'A.N.A.C. del 15.2.2017 n. 235 recante le Linee Guida n. 7.

#### **visto**

- che i consolidati orientamenti giurisprudenziali della Corte Costituzionale, della Corte Giustizia Unione Europea, della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, in particolare, ammettono l'ipotesi di un esercizio in forma congiunta del controllo analogo da parte di più enti pubblici soci di una medesima società per azioni, consentono ai medesimi enti soci di disciplinare le modalità di tale esercizio mediante la sottoscrizione di un'apposita convenzione e confermano la possibilità di demandare ad un organo collegiale esterno alla società - in cui siano rappresentati tutti gli enti soci - l'esercizio congiunto del controllo analogo;
- che la documentazione antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 non è richiesta per i rapporti fra i soggetti pubblici;

tra le Parti come sopra individuate si conviene e si stipula quanto segue.

#### **Art. 1**

La narrativa di cui in premessa e gli atti ivi indicati sono parte integrante del presente Atto Integrativo e sono destinati all'interpretazione dello stesso.

#### **Art. 2**

I Comuni della Valle di Fiemme, alla luce di quanto riportato nelle premesse e stante il quadro normativo vigente, ribadiscono nuovamente con il presente Atto Integrativo che ai fini dell'economicità nella gestione del servizio stesso intendono assicurare anche per il futuro il mantenimento della gestione unitaria del servizio di raccolta dei rifiuti su tutta la Valle di Fiemme, in particolare, in ragione di quanto affermato dalla Provincia Autonoma di Trento, nelle more della definizione degli Ambiti Territoriali Ottimali ai sensi dell'art. 13 co. 6 della L.P. 3/2006 e in occasione del "Piano Provinciale di smaltimento dei rifiuti IV aggiornamento", con il Conchiuso di Giunta allegato alla D.G.P. 9.12.2014 n. 2175.

Pertanto, i Comuni della Valle di Fiemme, in conformità agli impegni già assunti, integrano con il presente Atto Integrativo la Convenzione secondo le disposizioni di seguito riportate.

#### **Art. 3**

I Comuni della Valle di Fiemme, anche ai sensi dell'art. 13 co. 2 lett. b) della L.P. 3/2006, individuano la Conferenza dei Sindaci presso la Comunità quale apposito organo deputato alla gestione associata mediante affidamento alla Fiemme Servizi S.p.A. secondo il modello dell'*in house providing* del servizio pubblico relativo alla raccolta dei rifiuti sul territorio di tutti i Comuni della Valle di Fiemme.

I Comuni pertanto affidano alla Conferenza dei Sindaci presso la Comunità, oltre a quanto già previsto nella Convenzione, il compito di curare ogni attività preordinata alla sottoscrizione del nuovo Contratto di Servizio con la Fiemme Servizi S.p.A. da parte di ciascun Comune nonché della Comunità secondo lo schema di Contratto di affidamento *in house* del servizio concordato in data 15.02.2016.

Spetta alla Conferenza dei Sindaci integrata dal Presidente della Comunità l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo sulla società Fiemme Servizi S.p.A. nonché l'esercizio del c.d. controllo analogo ai sensi di legge e secondo le modalità previste nello Statuto della medesima società ed in particolare all'art. 31-bis dello stesso. Restano in ogni caso ferme le prerogative spettanti a ciascun Comune della Valle di Fiemme ai sensi dello Statuto e della normativa vigente ai fini dell'esercizio c.d. controllo analogo. Resta inoltre fermo il potere dei Comuni di revocare/modificare il presente Atto Integrativo, di annullare e/o modificare gli atti emanati dalla Conferenza dei Sindaci e di sostituirsi alla Conferenza dei Sindaci, il tutto mediante nuovo atto da sottoscriversi da parte di tutti i medesimi Comuni.

#### **Art. 4**

La Comunità accetta di fare fronte, con la propria struttura e con oneri a proprio carico e senza richiesta di alcun compenso, a tutti gli incombenti necessari affinché siano espletate da parte della Conferenza dei Sindaci le attività ad essa affidate con il presente Atto Integrativo oltre che quelle sue proprie.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le funzioni assunte dalla Comunità ai sensi del presente Atto Integrativo la messa a disposizione dei locali in cui svolgere le riunioni della Conferenza dei Sindaci, l'espletamento delle attività necessarie al funzionamento della Conferenza dei Sindaci quali l'invio di comunicazioni, convocazioni, ordini del giorno, avvisi e documenti, la verbalizzazione delle riunioni.

#### **Art. 5**

I Comuni e la Comunità, alla luce del disposto dell'art. 8 punto 4 dello Statuto della Fiemme Servizi S.p.A., nonché considerata la necessità di garantire l'effettività del c.d. controllo analogo ai fini dell'*in house providing* che nei confronti della Fiemme Servizi S.p.A. si concretizza anche mediante il mantenimento in capo ai soci Enti Locali della maggioranza dei voti nell'Assemblea ordinaria dei soci, si impegnano reciprocamente a garantire che nel deliberare in sede di Assemblea il gradimento di cui al citato art. 8 punto 4 faranno sì che il 51% del capitale sociale resti sempre in capo ai soci Enti locali. Pertanto, gli stessi si impegnano a non concedere tale gradimento laddove la cessione delle quote oggetto della richiesta di gradimento comportasse il venir meno in capo ai soci Enti Locali della predetta percentuale del 51% del capitale sociale. Ciascun ente locale, laddove rivesta il ruolo di socio alienante, si impegna sin d'ora a non contestare tale diniego da parte dell'Assemblea.

#### **Art. 6**

I Comuni e la Comunità, alla luce del disposto dell'art. 20 dello Statuto della Fiemme Servizi S.p.A., nonché considerata la necessità di garantire l'effettività del c.d. controllo analogo ai fini dell'*in house providing* che nei confronti della Fiemme Servizi S.p.A. si concretizza anche mediante il mantenimento in capo ai soci Enti Locali della possibilità di esprimere l'organo amministrativo della Società e quindi anche la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione ove costituito, si impegnano reciprocamente a votare in Assemblea in modo tale che la tipologia di Organo Amministrativo sia scelta sulla base della normativa nel tempo vigente.

Nel caso sia nominato un Amministratore Unico, le Parti si impegnano altresì a fare in modo che l'Assemblea nomini lo stesso con il gradimento delle parti.

Nel caso sia nominato invece un Consiglio di Amministrazione, le Parti si impegnano altresì a fare in modo in Assemblea che tre amministratori su cinque siano comunque sempre espressione dei Soci Enti Locali. I Comuni e la Comunità si impegnano altresì a condizionare l'efficacia del gradimento di cui all'art. 8 punto 4 dello Statuto all'accettazione della presente pattuizione mediante sottoscrizione di apposito patto parasociale da parte di qualsivoglia socio subentrante.

## **Art. 7**

I Comuni e la Comunità, alla luce del disposto dell'art. 31-bis dello Statuto della Fiemme Servizi S.p.A. e riconosciuto che l'organo di coordinamento dai medesimi per l'esercizio del c.d. Controllo Analogico ai sensi dello Statuto della Fiemme Servizi S.p.A. nonché delle norme di legge vigenti è la Conferenza dei Sindaci presso la Comunità, concordano che tale organo è e sarà sede di informazione, consultazione e discussione tra gli Enti locali soci, nonché strumento di controllo di tali Enti sulla Fiemme Servizi S.p.A. circa l'andamento dell'amministrazione della Società stessa e del servizio dalla stessa svolto. A tal fine concordano di riunirsi in Conferenza dei Sindaci almeno due volte l'anno.

I Comuni e la Comunità concordano che ai fini del presente Atto Integrativo e dell'esercizio del c.d. controllo analogo congiunto la Conferenza dei Sindaci presso la Comunità delibererà a maggioranza qualificata pari alla metà degli Enti locali membri arrotondata per eccesso più uno (ad esempio, nella situazione attuale, la maggioranza sarà di 7 su 12) salvo i casi in cui sarà prevista l'unanimità.

In particolare, concordano che l'esercizio delle prerogative previste all'art. 31-bis dello Statuto della Fiemme Servizi S.p.A., il quale prevede che: *"tutti gli Enti Locali soci, in forma collegiale"*:

- *formulano, nei suindicati casi di cui alla lettera a., eventuali atti di indirizzo vincolanti onde consentire la modifica dei documenti in modo conforme alla loro volontà;*
- *possono disporre in qualunque momento l'audizione del Direttore e dell'Organo Amministrativo,*
- *possono formulare pareri – anche se non richiesti dalla Società – da cui l'Organo Amministrativo e l'Assemblea dei soci possono discostarsi solo con congrua motivazione;*
- *possono formulare proposte vincolanti da inserire all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci e/o, ove costituito, del Consiglio di Amministrazione;*
- *possono formulare atti di indirizzo e/o indicare obiettivi programmatici, che saranno vincolanti per la Società;*
- *possono esercitare il potere di voto mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo, sia in via preventiva che successiva, in relazione ad iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con gli indirizzi e/o obiettivi prescritti",*

dovrà avvenire in forma collegiale con deliberazione all'unanimità in Conferenza dei Sindaci presso la Comunità.

## **Art. 8**

Con il presente Atto Integrativo si estende la portata temporale della Convenzione, attualmente avente durata di anni cinque dal 1 aprile 2015 al 31 marzo 2020, sino al 31 dicembre 2035. Essa si rinnoverà tacitamente per ulteriori 10 anni nel caso in cui non ne sia data disdetta con lettera raccomandata da inviarsi alla Conferenza dei Sindaci presso la Comunità entro tre mesi prima della scadenza.

Ai fini di cui all'art. 16-bis della L.P. 23/1992 e dell'art. 35 della L.R. 2/2018, si conviene che:

- il fine del presente Atto Integrativo è l'efficienza, l'efficacia ed economicità dell'azione amministrativa da ottenersi mediante l'esercizio coordinato delle funzioni e dei servizi oggetto della Convenzione e del presente Atto Integrativo;
- la durata è quella di cui sopra;
- le forme di consultazione degli enti sono garantite dalla partecipazione dei Sindaci di ciascun Comune alla stipulazione del presente Atto Integrativo nonché alla Conferenza dei Sindaci presso la Comunità;
- i rapporti finanziari sono quelli sopra riportati.
- gli obblighi reciproci sono quelli di cui al presente articolato;
- non sono previste garanzie reciproche tra le Parti;

**Art. 9**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si richiamano le leggi vigenti in materia ed in particolare la L.R. 3.05.2018 n. 2 e s.m.

**Art. 10**

Tutte le spese relative al presente atto sono a carico della Comunità.

Letto, confermato e sottoscritto con modalità elettronica ai sensi art. 15 comma 2-bis della L. 241/1990 e s.m.i..

F.to Il Sindaco del Comune di Capriana

F.to Il Sindaco del Comune di Carano

F.to Il Sindaco del Comune di Castello Molina di Fiemme

F.to Il Sindaco del Comune di Cavalese

F.to Il Sindaco del Comune di Daiano

F.to Il Sindaco del Comune di Panchià

F.to Il Sindaco del Comune di Predazzo

F.to Il Sindaco del Comune di Tesero

F.to Il Sindaco del Comune di Valfioriana

F.to Il Sindaco del Comune di Varena

F.to Il Sindaco del Comune di Ziano di Fiemme

F.to Il Presidente della Comunità Territoriale della Val di Fiemme